



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE **BOLLETTINO**

HOLY SEE PRESS OFFICE BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLS
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

N. 0300

Martedì 09.04.2019

Norme Complementari alla Costituzione Apostolica “Anglicanorum coetibus” della Congregazione per la Dottrina della Fede

Testo in lingua italiana

Testo in lingua inglese

Testo in lingua italiana

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Norme Complementari alla Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*

Dipendenza dalla Santa Sede

Articolo 1

Ciascun Ordinariato dipende dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e mantiene stretti rapporti con gli altri Dicasteri Romani a seconda della loro competenza.

Rapporti con le Conferenze Episcopali e i Vescovi diocesani

Articolo 2

§1. L'Ordinario segue le direttive della Conferenza Episcopale nazionale in quanto compatibili con le norme contenute nella Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*.

§2. L'Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale.

Articolo 3

L'Ordinario, nell'esercizio del suo ufficio, deve mantenere stretti legami di comunione con il Vescovo della Diocesi in cui l'Ordinariato è presente per coordinare la sua azione pastorale con il piano pastorale della Diocesi.

L'Ordinario

Articolo 4

§1. L'Ordinario può essere un vescovo o un presbitero nominato dal Romano Pontefice *ad nutum Sanctae Sedis*, in base ad una terna presentata dal Consiglio di governo. Per lui si applicano i cann. 383-388, 392-394, e 396-398 del Codice di Diritto Canonico.

§2. L'Ordinario ha la facoltà di incardinare nell'Ordinariato i ministri anglicani entrati in piena comunione con la Chiesa Cattolica; in particolare coloro che sono già incardinati in una diocesi in virtù della Pastoral Provision e i candidati appartenenti all'Ordinariato da lui promossi agli Ordini Sacri. I chierici che stanno per essere incardinati nell'Ordinariato devono essere scardinati dalla loro diocesi di origine.

§3. Sentita la Conferenza Episcopale e ottenuto il consenso del Consiglio di governo e l'approvazione della Santa Sede, l'Ordinario, se ne vede la necessità, può erigere decanati territoriali, sotto la guida di un delegato dell'Ordinario e comprendenti i fedeli di più parrocchie personali.

I fedeli dell'Ordinariato

Articolo 5

§1. I fedeli laici provenienti dall'Anglicanesimo che desiderano appartenere all'Ordinariato, dopo aver fatto la Professione di fede e, tenuto conto del can. 845, aver ricevuto i Sacramenti dell'Iniziazione, debbono essere iscritti in un apposito registro dell'Ordinariato. Coloro che hanno ricevuto tutti i Sacramenti dell'Iniziazione fuori dall'Ordinariato non possono ordinariamente essere ammessi come membri, a meno che siano congiunti di una famiglia appartenente all'Ordinariato.

§2. Coloro che sono stati battezzati nella Chiesa Cattolica, ma non hanno ricevuto gli altri Sacramenti dell'Iniziazione, e poi, tramite la missione evangelizzatrice dell'Ordinariato, riprendono la prassi della fede, possono essere ammessi come membri dell'Ordinariato e ricevere il Sacramento della Cresima o il Sacramento della Eucaristia oppure entrambi¹.

§3. Una persona che è stata battezzata validamente in un'altra comunità ecclesiale al di fuori della Chiesa Cattolica, e successivamente esprime la volontà di entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica, a seguito della missione evangelizzante dell'Ordinariato, può essere ammessa all'appartenenza nell'Ordinariato dal momento in cui essa entra nella piena comunione e riceve i sacramenti della Cresima e dell'Eucaristia. Inoltre, ciò è valido anche per coloro che non sono validamente battezzati, ma che sono venuti alla fede attraverso la missione evangelizzante dell'Ordinariato e, dunque, possono così ricevere in essa tutti i sacramenti dell'iniziazione.

§4. I fedeli laici e i membri degli Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica, quando collaborano in attività pastorali o caritative, diocesane o parrocchiali, dipendono dal Vescovo diocesano o dal parroco del luogo, per cui in questo caso la potestà di questi ultimi è esercitata in modo congiunto con quella dell'Ordinario e del parroco dell'Ordinariato.

Il clero

Articolo 6

§1. L'Ordinario, per ammettere candidati agli Ordini Sacri deve ottenere il consenso del Consiglio di governo. In considerazione della tradizione ed esperienza ecclesiale anglicana, l'Ordinario può presentare al Santo Padre la richiesta di ammissione di uomini sposati all'ordinazione presbiterale nell'Ordinariato, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi e le necessità dell'Ordinariato. Tali criteri oggettivi sono determinati dall'Ordinario, dopo aver consultato la Conferenza Episcopale locale, e debbono essere approvati dalla Santa Sede.

§2. Coloro che erano stati ordinati nella Chiesa Cattolica e in seguito hanno aderito alla Comunione Anglicana, non possono essere ammessi all'esercizio del ministero sacro nell'Ordinariato. I chierici anglicani che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari non possono essere ammessi agli Ordini Sacri nell'Ordinariato.

§3. I presbiteri incardinati nell'Ordinariato ricevono le necessarie facoltà dall'Ordinario.

Articolo 7

§1. L'Ordinario deve assicurare un'adeguata remunerazione ai chierici incardinati nell'Ordinariato e provvedere alla previdenza sociale per sovvenire alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o vecchiaia.

§2. L'Ordinario potrà convenire con la Conferenza Episcopale eventuali risorse o fondi disponibili per il sostentamento del clero dell'Ordinariato.

§3. In caso di necessità, i presbiteri, con il permesso dell'Ordinario, potranno esercitare una professione secolare, compatibile con l'esercizio del ministero sacerdotale (cf. *CIC*, can. 286).

Articolo 8

§1. I presbiteri, pur costituendo il presbiterio dell'Ordinariato, possono essere eletti membri del Consiglio Presbiterale della Diocesi nel cui territorio esercitano la cura pastorale dei fedeli dell'Ordinariato (cf. *CIC*, can. 498, § 2).

§2. I presbiteri e i diaconi incardinati nell'Ordinariato possono essere, secondo il modo determinato dal Vescovo diocesano, membri del Consiglio Pastorale della Diocesi nel cui territorio esercitano il loro ministero (cf. *CIC*, can. 512, § 1).

Articolo 9

§1. I chierici incardinati nell'Ordinariato devono essere disponibili a prestare aiuto alla Diocesi in cui hanno il domicilio o il quasi-domicilio, dovunque sia ritenuto opportuno per la cura pastorale dei fedeli. In questo caso dipendono dal Vescovo diocesano per quello che riguarda l'incarico pastorale o l'ufficio che ricevono.

§2. Dove e quando sia ritenuto opportuno, i chierici incardinati in una Diocesi o in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica, col consenso scritto rispettivamente del loro Vescovo diocesano o del loro Superiore, possono collaborare alla cura pastorale dell'Ordinariato. In questo caso dipendono dall'Ordinario per quello che riguarda l'incarico pastorale o l'ufficio che ricevono.

§3. Nei casi previsti nei paragrafi precedenti deve intervenire una convenzione scritta tra l'Ordinario e il Vescovo diocesano o il Superiore dell'Istituto di Vita Consacrata o il Moderatore della Società di Vita Apostolica, in cui siano chiaramente stabiliti i termini della collaborazione e tutto ciò che riguarda il sostentamento.

Articolo 10

§1. La formazione del clero dell'Ordinariato deve raggiungere due obiettivi: 1) una formazione congiunta con i seminaristi diocesani secondo le circostanze locali; 2) una formazione, in piena armonia con la tradizione cattolica, in quegli aspetti del patrimonio anglicano di particolare valore.

§2. I seminaristi dell'Ordinariato riceveranno la loro formazione teologica con gli altri seminaristi in un Seminario o in una Facoltà teologica, in accordo con il Vescovo diocesano o i Vescovi interessati. I candidati possono ricevere una particolare formazione sacerdotale secondo un programma specifico nello stesso seminario o in una casa di formazione appositamente eretta, col consenso del Consiglio di governo, per la trasmissione del patrimonio anglicano.

§3. L'Ordinariato deve avere una sua *Ratio institutionis sacerdotalis*, approvata dalla Santa Sede; ogni casa di formazione dovrà redigere un proprio Regolamento, approvato dall'Ordinario (cf. *CIC*, can. 242, §1).

§4. L'Ordinario può accettare come seminaristi solo i fedeli che fanno parte di una parrocchia personale o di una comunità dell'Ordinariato come puro coloro che provengono dall'Anglicanesimo e hanno ristabilito la piena comunione con la Chiesa Cattolica.

§5. L'Ordinariato cura la formazione permanente dei suoi chierici, partecipando ai programmi locali predisposti dalla Conferenza Episcopale e dal Vescovo diocesano, così come nei loro programmi di formazione permanente.

I Vescovi già anglicani

Articolo 11

§1. Un Vescovo già anglicano e coniugato è eleggibile per essere nominato Ordinario. In tal caso è ordinato presbitero nella Chiesa cattolica ed esercita nell'Ordinariato il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità giurisdizionale.

§2. Un Vescovo già anglicano che appartiene all'Ordinariato può essere chiamato ad assistere l'Ordinario nell'amministrazione dell'Ordinariato.

§3. Un Vescovo già anglicano che appartiene all'Ordinariato e che non è stato ordinato vescovo nella Chiesa Cattolica, può chiedere alla Santa Sede il permesso di usare le insegne episcopali.

Il Consiglio di governo

Articolo 12

§1. Il Consiglio di governo, in accordo con gli Statuti approvati dall'Ordinario, ha i diritti e le competenze che secondo il Codice di Diritto Canonico sono propri del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori.

§2. Oltre tali competenze, l'Ordinario ha bisogno del consenso del Consiglio di governo per:

- a. ammettere un candidato agli Ordini Sacri;
- b. erigere o sopprimere una parrocchia personale;
- c. erigere o sopprimere una casa di formazione;
- d. approvare un programma formativo.

§3. L'Ordinario deve inoltre sentire il parere del Consiglio di governo circa gli indirizzi pastorali dell'Ordinariato e i

principi ispiratori della formazione dei chierici.

§4. Il Consiglio di governo ha voto deliberativo:

- a. per formare la terna di nomi da inviare alla Santa Sede per la nomina dell'Ordinario;
- b. nell'elaborare le proposte di cambiamento delle Norme Complementari dell'Ordinariato da presentare alla Santa Sede;
- c. nella redazione degli Statuti del Consiglio di governo, degli Statuti del Consiglio Pastorale e del Regolamento delle case di formazione.

§5. Il Consiglio di governo è composto secondo gli Statuti del Consiglio. La metà dei membri è eletta dai presbiteri dell'Ordinariato.

Il Consiglio Pastorale

Articolo 13

§1. Il Consiglio Pastorale, istituito dall'Ordinario, esprime il suo parere circa l'attività pastorale dell'Ordinariato.

§2. Il Consiglio Pastorale, presieduto dall'Ordinario, è retto dagli Statuti approvati dall'Ordinario.

Le parrocchie personali

Articolo 14

§1. Il parroco può essere assistito nella cura pastorale della parrocchia da un vicario parrocchiale, nominato dall'Ordinario; nella parrocchia dev'essere costituito un Consiglio pastorale e un Consiglio per gli affari economici.

§2. Se non c'è un vicario, in caso di assenza, d'impedimento o di morte del parroco, il parroco del territorio in cui si trova la chiesa della parrocchia personale, può esercitare, se necessario, le sue facoltà di parroco in modo suppletivo.

§3. Per la cura pastorale dei fedeli che si trovano nel territorio di Diocesi in cui non è stata eretta una parrocchia personale, sentito il parere del Vescovo diocesano, l'Ordinario può provvedere con una quasi-parrocchia (cf. *CIC*, can. 516, § 1).

La Celebrazione del Culto Divino

Articolo 15

§1 *Divine Worship*, la forma liturgica approvata dalla Santa Sede ad uso per l'Ordinariato, dà espressione e preserva il culto cattolico e il degno patrimonio liturgico anglicano, inteso come ciò che ha alimentato la fede cattolica in tutta la storia della tradizione anglicana e ha spinto le aspirazioni verso l'unità ecclesiale.

§2 La celebrazione liturgica pubblica secondo *Divine Worship* è limitata agli Ordinariati Personali stabiliti con la Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*. Qualsiasi prete incardinato nell' Ordinariato può celebrare secondo *Divine Worship* al di fuori delle parrocchie dell' Ordinariato quando celebra la Santa Messa senza la partecipazione dei fedeli, e pubblicamente con il permesso del Rettore/Parroco della chiesa oppure della parrocchia coinvolta.

§3 Nei casi di necessità pastorale oppure in assenza di un prete incardinato in un Ordinariato, se richiesto, qualsiasi prete incardinato nella diocesi oppure in un Istituto di Vita Consacrata o di una Società di Vita Apostolica può celebrare secondo *Divine Worship* per i membri dell'Ordinariato. Qualsiasi prete incardinato nella diocesi oppure in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica può concelebrazare secondo *Divine Worship*.

Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa l'8 marzo 2019, al sottoscritto Cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha approvato questa versione riveduta delle Norme Complementari, decisa nella Sessione Plenaria di questo Dicastero.

Dato a Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 19 marzo 2019, Solennità di San Giuseppe, Sposo della B.V. Maria, Patrona della Chiesa Universale.

Luis F. Card. LADARIA, S.I.
Prefetto

+ Giacomo MORANDI
Arcivescovo tit. di Cerveteri
Segretario

1Questo paragrafo è stato aggiunto al testo delle Norme Complementari a seguito di una decisione della Sessione Ordinaria del 29 maggio 2013, approvata da Papa Francesco in data 31 maggio 2013.

[00607-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Testo in lingua inglese

CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH

Complementary Norms for the Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus*

Jurisdiction of the Holy See

Article 1

Each Ordinariate is subject to the Congregation for the Doctrine of the Faith. It maintains close relations with the other Roman Dicasteries in accordance with their competence.

Relations with Episcopal Conferences and Diocesan Bishops

Article 2

§1. The Ordinary follows the directives of the national Episcopal Conference insofar as this is consistent with the norms contained in the Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus*

§2. The Ordinary is a member of the respective Episcopal Conference.

Article 3

The Ordinary, in the exercise of this office, must maintain close ties of communion with the Bishop of the Diocese in which the Ordinariate is present in order to coordinate its pastoral activity with the pastoral program of the Diocese.

The Ordinary

Article 4

§1. The Ordinary may be a bishop or a presbyter appointed by the Roman Pontiff *ad nutum Sanctae Sedis*, based on a terna presented by the Governing Council. Canon Law 383-388, 392-394, and 396-398, of the Code of Canon Law, apply to him.

§2. The Ordinary has the faculty to incardinate in the Ordinariate former Anglican ministers who have entered into full communion with the Catholic Church; particularly those already incardinated in a diocese by virtue of the Pastoral Provision; as well as candidates belonging to the Ordinariate and promoted to Holy Orders by him. Clerics incardinating into the Ordinariate must excardinate from their former Diocese.

§3. Having first consulted with the Episcopal Conference and obtained the consent of the Governing Council and the approval of the Holy See, the Ordinary can erect as needed territorial deaneries supervised by a delegate of the Ordinary covering the faithful of multiple personal parishes.

The Faithful of the Ordinariate

Article 5

§1. The lay faithful originally of the Anglican tradition who wish to belong to the Ordinariate, after having made their Profession of Faith and received the Sacraments of Initiation, with due regard for Canon 845, are to be entered in the apposite register of the Ordinariate. Those who have received all of the Sacraments of Initiation outside the Ordinariate are not ordinarily eligible for membership, unless they are members of a family belonging to the Ordinariate.

§2. A person who has been baptized in the Catholic Church but who has not completed the Sacraments of Initiation, and subsequently returns to the faith and practice of the Church as a result of the evangelizing mission of the Ordinariate, may be admitted to membership in the Ordinariate and receive the Sacrament of Confirmation or the Sacrament of the Eucharist or both.¹

§3. A person, who has been validly baptized in another Ecclesial Community outside of the Catholic Church, and subsequently desires to enter into full communion with the Catholic Church through the evangelizing mission of the Ordinariate, may be admitted to membership in the Ordinariate upon reception into full communion and conferral of the Sacraments of Confirmation and Eucharist. Also, this applies to the case of those not being validly baptized that have come to the faith through the evangelizing mission of the Ordinariate and therefore receive in it all of the sacraments of initiation.

§4. Lay faithful and members of Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, when they collaborate in pastoral or charitable activities, whether diocesan or parochial, are subject to the Diocesan Bishop or to the pastor of the place; in which case the power of the Diocesan Bishop or pastor is exercised jointly with that of the Ordinary and the pastor of the Ordinariate.

The Clergy

Article 6

§1. In order to admit candidates to Holy Orders the Ordinary must obtain the consent of the Governing Council. In consideration of Anglican ecclesial tradition and practice, the Ordinary may present to the Holy Father a request for the admission of married men to the presbyterate in the Ordinariate, after a process of discernment based on objective criteria and the needs of the Ordinariate. These objective criteria are determined by the Ordinary in consultation with the local Episcopal Conference and must be approved by the Holy See.

§2. Those who have been previously ordained in the Catholic Church and subsequently have become Anglicans, may not exercise sacred ministry in the Ordinariate. Anglican clergy who are in irregular marriage situations may not be accepted for Holy Orders in the Ordinariate.

§3. Presbyters incardinated in the Ordinariate receive the necessary faculties from the Ordinary.

Article 7

§1 The Ordinary must ensure that adequate remuneration be provided to the clergy incardinated in the Ordinariate, and must provide for their needs in the event of sickness, disability, and old age.

§2 The Ordinary will enter into discussion with the Episcopal Conference about resources and funds which might be made available for the care of the clergy of the Ordinariate.

§3. When necessary, priests, with the permission of the Ordinary, may engage in a secular profession compatible with the exercise of priestly ministry (cf. *CIC*, can. 286).

Article 8

§1. The presbyters, while constituting the presbyterate of the Ordinariate, are eligible for membership in the Presbyteral Council of the Diocese in which they exercise pastoral care of the faithful of the Ordinariate (cf. *CIC*, can. 498, §2).

§2. Priests and Deacons incardinated in the Ordinariate may be members of the Pastoral Council of the Diocese in which they exercise their ministry, in accordance with the manner determined by the Diocesan Bishop (cf. *CIC*, can. 512, §1).

Article 9

§1. The clerics incardinated in the Ordinariate should be available to assist the Diocese in which they have a domicile or quasi-domicile, where it is deemed suitable for the pastoral care of the faithful. In such cases they are subject to the Diocesan Bishop in respect to that which pertains to the pastoral charge or office they receive.

§2. Where and when it is deemed suitable, clergy incardinated in a Diocese or in an Institute of Consecrated Life or a Society of Apostolic Life, with the written consent of their respective Diocesan Bishop or their Superior, can collaborate in the pastoral care of the Ordinariate. In such case they are subject to the Ordinary in respect to that which pertains to the pastoral charge or office they receive.

§3. In the cases treated in the preceding paragraphs there should be a written agreement between the Ordinary and the Diocesan Bishop or the Superior of the Institute of Consecrated Life or the Moderator of the Society of Apostolic Life, in which the terms of collaboration and all that pertains to the means of support are clearly established.

Article 10

§1. Formation of the clergy of the Ordinariate should accomplish two objectives: 1) joint formation with diocesan

seminarians in accordance with local circumstances; 2) formation, in full harmony with Catholic tradition, in those aspects of the Anglican patrimony that are of particular value.

§2. Ordinariate Seminarians will receive their theological formation with other seminarians at a seminary or theological faculty in agreement with the Diocesan Bishop or Bishops concerned. Candidates may receive other aspects of priestly formation at a seminary program or house of formation established, with the consent of the Governing Council, expressly for the purpose of transmitting Anglican patrimony.

§3. The Ordinariate must have its own Program of Priestly Formation, approved by the Holy See; each house of formation should draw up its own rule, approved by the Ordinary (cf. *CIC*, can. 242, §1).

§4. The Ordinary may accept as seminarians only those faithful who belong to a personal parish or community of the Ordinariate or who were previously Anglican and have established full communion with the Catholic Church.

§5. The Ordinariate sees to the continuing formation of its clergy, through their participation in local programs for formation provided by the Episcopal Conference and the Diocesan Bishop, as well as in their own programs of ongoing formation.

Former Anglican Bishops

Article 11

§1. A married former Anglican Bishop is eligible to be appointed Ordinary. In such a case he is to be ordained a priest in the Catholic Church and then exercises pastoral and sacramental ministry within the Ordinariate with full jurisdictional authority.

§2. A former Anglican Bishop who belongs to the Ordinariate may be called upon to assist the Ordinary in the administration of the Ordinariate.

§3. A former Anglican Bishop who belongs to the Ordinariate and who has not been ordained as a bishop in the Catholic Church, may request permission from the Holy See to use the insignia of the episcopal office.

The Governing Council

Article 12

§1. The Governing Council, in accord with Statutes which the Ordinary must approve, will have the rights and responsibilities accorded by the Code of Canon Law to the College of Consultors and the Presbyteral Council.

§2. In addition to these responsibilities, the Ordinary needs the consent of the Governing Council to:

1. admit a candidate to Holy Orders;
2. erect or suppress a personal parish;
3. erect or suppress a house of formation;
4. approve a program of formation.

§3. The Ordinary also consults the Governing Council concerning the pastoral activities of the Ordinariate and the principles governing the formation of clergy.

§4. The Governing Council has a deliberative vote:

1. when choosing a *terna* of names to submit to the Holy See for the appointment of the Ordinary;
2. when proposing changes to the Complementary Norms of the Ordinariate to present to the Holy See;

3. when formulating the Statutes of the Governing Council, the Statutes of the Pastoral Council, and the Rule for houses of formation.

§5. The Governing Council is composed according to the Statutes of the Council. Half of the membership is elected by the priests of the Ordinariate.

The Pastoral Council

Article 13

§1. The Pastoral Council, constituted by the Ordinary, offers advice regarding the pastoral activity of the Ordinariate.

§2. The Pastoral Council, whose president is the Ordinary, is governed by Statutes approved by the Ordinary.

The Personal Parishes

Article 14

§1. The pastor may be assisted in the pastoral care of the parish by the parochial vicar, appointed by the Ordinary; a pastoral council and a finance council must be established in the Parish.

§2. If there is no vicar, in the event of absence, incapacity, or death of a pastor, the pastor of the territorial parish in which the church of the personal parish is located can exercise his faculties as pastor so as to supply what is needed.

§3. For the pastoral care of the faithful who live within the boundaries of a Diocese in which no personal parish has been erected, the Ordinary, having heard the opinion of the local Diocesan Bishop, can make provisions for quasi-parishes (cf. *CIC*, can. 516, §1).

The Celebration of Divine Worship

Article 15

§1. *Divine Worship*, the liturgical form approved by the Holy See for use in the Ordinariate, gives expression to and preserves for Catholic worship the worthy Anglican liturgical patrimony, understood as that which has nourished the Catholic faith throughout the history of the Anglican tradition and prompted aspirations towards ecclesial unity.

§2. Public liturgical celebration according to *Divine Worship* is restricted to the Personal Ordinariates established under the Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus*. Any priest incardinated in an Ordinariate may celebrate according to *Divine Worship* outside the parishes of the Ordinariate when celebrating Mass without a congregation, or publicly with the permission of the rector/pastor of the corresponding church or parish.

§3. In cases of pastoral necessity or in the absence of a priest incardinated in an Ordinariate, any priest incardinated in a Diocese or in an Institute of Consecrated Life or Society of Apostolic Life may celebrate according to *Divine Worship* for members of the Ordinariate who request it. Any priest incardinated in a Diocese or in an Institute of Consecrated Life or Society of Apostolic Life may concelebrate Mass according to *Divine Worship*.

The Supreme Pope Francis, at the Audience granted to the undersigned Cardinal Prefect on March 8, 2019, approved this updated version of the Complementary Norms for the Apostolic Constitution Anglicanorum coetibus, adopted in the Ordinary Session of the Congregation, and ordered its publication.

Rome, from the Offices of the Congregation for the Doctrine of the Faith, March 19, 2019, the Solemnity of St. Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary and Patron of the Universal Church.

Luis F. Card. LADARIA, S.I.
Prefect

+ Giacomo MORANDI
Archbishop tit. of Cerveteri
Secretary

1 This paragraph was added to the text of the Complementary Norms according to a decision of the Ordinary Session held on 29 May 2013, approved by Pope Francis on 31 May 2013.

[00607-EN.01] [Original text: English]

[B0300-XX.01]
